CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1930 AL 30 GIUGNO 1931

# Art. 1

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo del la Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze in

L. 38.533.183,48 delle quali furono riscosse

L. 27.329.322,19 e rimasero da riscuotere

---

L. 11.203.861,29

---

Versione in vigore dal 12 maggio 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 |
| Estremi | Legge 3 aprile 1933, n. 311 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1933 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conto-consuntivo-dell-amministrazione-del-fondo-di-massa-del-corpo-1933/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it